

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Parma rigettava con condanna alle spese la domanda degli odierni appellanti che avevano chiesto dichiararsi la nullità del contratto quadro del 2002 cui era seguito nel 2006 l'ordine di acquisto di obbligazioni BEI per euro 10.056,65 per difetto di forma scritta, mancando la sottoscrizione della BANCA.

Nel testo del contratto gli investitori davano atto che un esemplare del contratto sottoscritto dalla banca era stato loro consegnato, e pertanto si poteva ragionevolmente argomentare che detto esemplare contenesse effettivamente la sottoscrizione dell'altro contraente ex Cass. 4564/2012; il contratto era stato comunque prodotto in giudizio dalla BANCA.

2. I soccombenti appellano deducendo che la sottoscrizione di una parte in un contratto con forma scritta ad substantiam (nella specie ex art. 23 TUF) non poteva essere provata per testimoni, presunzioni o confessione come da giurisprudenza prevalente, e la produzione in giudizio non poteva sanare detta mancanza, poiché la richiesta di declaratoria di nullità equivaleva a revoca della proposta (tale dovendosi ritenere il contratto sottoscritto dai soli investitori).

Le note e rendiconti inviati dalla banca non potevano costituire ratifica, affetta dal medesimo vizio di forma, ex Cass. Sez. I, 22.3.2013.

Si insiste pertanto per la nullità, con restituzione delle somme investite, interessi e rivalutazione, distrazione di spese.

3. La resiste e contrappone altra giurisprudenza di merito conforme alla pronuncia appellata, rilevando come il modulo fosse stato predisposto dalla banca; che la sottoscrizione degli investitori e il possesso di copia assolvevano ampiamente la funzione informativa della forma prescritta, che il rapporto aveva avuto pluriennale esecuzione, che la manifestazione di volontà della emergeva comunque da scritti indirizzati alla controparte dai quali si ricavava l'intento di avvalersi del contratto, come il

fissato bollato in atti; che lo scambio dei moduli era reso plausibile dalla dichiarazione contrattuale di ricezione di copia sottoscritta.

Se del caso si reiterano le istanze istruttorie del primo grado, e si propone domanda ex art. 96 c.p.c..

4. L'appello è fondato.

4.1. Il contratto quadro in atti, risalente al 2002, non è sottoscritto dalla banca; trattandosi di atto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam ex art. 23 TUF, la sottoscrizione non può essere provata per testi (per i quali invece insiste la banca; l'esibizione riguarda un atto asseritamente del 2010, quindi irrilevante) presunzioni e neppure confessione (come nel caso concreto la dichiarazione di aver ricevuto copia sottoscritta); la relativa prova non può essere neppure supplita tramite documenti successivamente inviati nel corso del rapporto (cfr. Cass. 7283/2013 citata dall'appellante, in effetti sostanzialmente dissónante rispetto a Cass. 4564/2012), e neppure con produzione in giudizio da parte del soggetto di cui manca la sottoscrizione, posto che (a parte la decorrenza degli effetti di un consenso in tal modo espresso) la domanda di nullità comporta la "revoca della proposta" cui è assimilabile lo scritto proveniente da una sola parte.

4.2. La nullità del contratto quadro comporta quella dell'ordine di acquisto 30.8.2006 delle obbligazioni BEI, con obbligo di restituzione della somma investita di – rectius - euro 10.056,63, oltre interessi dalla domanda (non essendovi prova di malafede secondo le norme sull'indebito oggettivo; né essendo dovuta rivalutazione non essendosi provati danni) al saldo.

4.3. Assorbita ogni ulteriore questione, le spese di entrambi i gradi – con distrazione come richiesta dai difensori - seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, il Collegio:

1. dichiara la nullità del contratto quadro inter partes del 15.4.2002 e conseguentemente dell'ordine di acquisto di titoli BEI del 30.8.2006 per euro 10.056,63;

2. condanna _____ a alla restituzione della somma di euro 10.056,63 a favore di _____, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

3. condanna l'appellata _____ alla rifusione delle spese di lite nei confronti degli appellanti _____ liquidate in Euro 108,00 di spese ed euro 1.500,00 di compensi, oltre spese generali CPA ed IVA se dovuta, per il primo grado; ed Euro 340 di spese ed euro 2.500 di compensi oltre spese generali CPA ed IVA se dovuta, per il secondo grado; spese da distrarsi in favore dei difensori avv. Giovanni Franchi e Lucia Caccavo dichiaratisi antistatari.

Il testo della motivazione viene allegato al verbale dell'udienza di oggi, quale sua parte integrante ai fini dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.; le parti presenti ne prendono atto.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.

Bologna, 19.5.2015.

Il Consigliere rel. est.

Il Presidente